



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 – 21 OTTOBRE 2025

22.25.26 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **ZARANTONELLO Mirko** - Allenatore
- S.S. **PLAYASTI SSD ARL** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- allenatore Sig. **Mirko ZARANTONELLO** (tesserato per la Asti Club 76) *“per aver, durante e dopo la gara Asti Club 76 vs Asd Jolly del 17.4.2025 (del Torneo denominato "Pasqua sotto rete") disputata a Chieri (TO) dopo l'espulsione, tenuto ancora atteggiamento offensivo e denigratorio nel confronti dell'arbitro Antonio M. Pirozzi che al termine della gara veniva raggiunto sino allo spogliatoio dall'allenatore sig. Mirko Zarantonello e sempre con atteggiamento minaccioso continuava ad offendere il direttore di gara reiterando detto comportamento inseguendolo, ancora, mentre l'arbitro si dirigeva verso la metropolitana per far ritorno a casa”, in violazione degli artt. 1, 2 e 5 Codice Etico FIPAV; 1, 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 14, 16, co. 3 Statuto IIPAV; 2, R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV con l'aggravante dell'art. 102 lettere d) ed i);*
- Sodalizio Affiliato **ASTI CLUB 76** in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, per responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dall'allenatore Mirko Zarantonello, in violazione dell'art. 76 Reg. Giurid. FIPAV.

O S S E R V A

Il presente procedimento prendeva avvio da un esposto del 23.04.2022 presentato dal Presidente del C. T. Torino-FIPAV, con il quale veniva trasmesso il rapporto dell'arbitro Antonio Maria Pirozzi per l'assunzione dei provvedimenti del caso.



La “*notitia criminis*” verteva sugli eventi verificatisi in occasione della gara tenutasi il giorno 17.4.2025 fra il sodalizio Asti Club 76 ed il sodalizio Asd Jolly in occasione del torneo denominato “*Pasqua sotto rete*” organizzato dalla società Sporting Parrella ed, in particolare, sul comportamento assunto, nella circostanza, dall’allenatore dell’Asti Club 76.

Quest’ultimo veniva espulso dall’arbitro durante la partita, a causa di atteggiamenti offensivi e denigratori tenuti nei confronti dello stesso direttore di gara; al termine dell’incontro l’incolpato raggiungeva lo spogliatoio dell’arbitro e, sempre con atteggiamento minaccioso, continuava ad offendere l’arbitro, inseguendolo mentre si dirigeva verso la metropolitana per far ritorno a casa.

Con atto del 03 Giugno 2025 la Procura Federale comunicava la conclusione delle indagini, seguita dal deferimento del 21 Luglio 2025 (R.G. N. 131.24.25), con cui la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti degli incolpati, come in precedenza indicati; il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all’instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 15 Ottobre.

A tale udienza sono stati presenti il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Marco Altobelli, nonché l’allenatore incolpato, Sig. ZARANTONELLO Mirko, unitamente al proprio difensore, Avv. Marco Scassa.

Prima di procedere alla discussione la Procura Federale ha rappresentato di aver fornito consenso ad un’istanza di applicazione della pena su richiesta degli incolpati, individuando le sanzioni nella sospensione da ogni attività federale per giorni 15 a carico dell’allenatore incolpato e nella multa pari ad € 200,00 a carico del sodalizio, in persona del Presidente *p. t.*

Il difensore degli incolpati ha confermato la volontà dei propri assistiti di patteggiare alle condizioni di cui all’istanza già menzionata.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all’esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti ed i documenti acquisiti, il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell’accordo raggiunto, dichiarando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

P. Q. M.

dichiara l’efficacia dell’accordo di applicazione di sanzione su richiesta, applicando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 al tesserato sig. **ZARANTONELLO Mirko**, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre



eventuali sanzioni irrogate e la multa pari ad € 200,00 a carico della società S.S. **PLAYASTI SSD ARL**, in persona del Presidente p. t.

Roma, 15 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 Ottobre 2025